



COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

Città Metropolitana di Milano

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI

Ordinanza numero 31 – Registro Generale del 07-05-2020

ORIGINALE

OGGETTO:	REVOCA ORDINANZA N. 27 DEL 25.03.2020 AVENTE PER OGGETTOLA CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE
-----------------	--

OGGETTO : Ordinanza di revoca chiusura al pubblico del Cimitero comunale e disposizioni applicative ai sensi D.P.C.M. 26.04.2020 ;

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, della legge 5 marzo 2020, n. 13;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 27 del 25.03.2020 con la quale, per le ragioni in quest'ultima espresse, veniva disposta la chiusura al pubblico del Cimitero comunale;

VISTO il D.L. 25.03.2000 n. 19;

VISTO il D:P.C.M. 26.04.2020 "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con particolare riferimento alle lettere:

d) "è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera";

i) (...) sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

VISTA l'ordinanza della Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020;

VISTO l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

RITENUTO di disporre la riapertura al pubblico del Cimitero comunale, **con riserva di disporre nuovamente la chiusura nel caso l'evolversi della situazione epidemiologica dovesse peggiorare;**

ORDINA

LA RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE a far data **da venerdì 8 maggio 2020** (orario 8.00 – 19.00) con le seguenti prescrizioni:

- 1) L'ingresso è consentito ad una sola persona per sepoltura, fatto salvo il caso di accompagnamento di un minore o di persona con difficoltà motorie;
- 2) E' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione personale (guanti e mascherina o in subordine qualunque altro indumento di copertura di naso e bocca) previsti dalla normativa vigente;
- 3) E' fatto obbligo di evitare gli assembramenti, rispettando sempre la distanza minima di un metro da una persona all'altra;
- 4) Sono consentite cerimonie funebri e commemorative, all'aperto, con la presenza di massimo 15 persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- 5) Alle operazioni di tumulazione e inumazione potranno presenziare un massimo di quattro tra familiari, parenti e congiunti sempre nel rispetto degli obblighi di cui ai punti 2 e 3;
- 6) E' consentita la ripresa delle attività di iniziativa privata connesse ai servizi cimiteriali a condizione che vengano garantite idonee misure di sicurezza;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00= a Euro 3.000,00= (con pagamento in misura ridotta di Euro 400,00= e possibilità di riduzione secondo le modalità stabilite dall'art. 202 del D.Lgs 285/95 elevate a 30 giorni) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;
che l'Autorità titolata alla ricezione del rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81 è il Sindaco;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata nella bacheca del Cimitero, sul sito web istituzionale ed all'albo pretorio on-line.

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Milano
- Al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Martesana Est;
- Alla locale Stazione del Corpo dei Carabinieri
- Alla Protezione Civile
- All'Ufficio dei lavori pubblici

RENDE NOTO

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21bis L. 241/90;
che a norma dell'art. 3, IV comma della Legge 07.08.1990 n.241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione della presente sul sito internet comunale, al TAR della Regione Lombardia.
Entro 120 giorni può essere anche proposto ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica;

IL SINDACO
Luigi Fumagalli

Vaprio d'Adda, 07-05-2020

oooooooooooooooooooooooooooo

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate